

NUOVO CCNL ANINSEI 2015/2018 *principali novità*

Il 22.7.2015 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il nuovo CCNL ANINSEI 2015/2018, per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole non statali. Parallelamente è stata sottoscritta una intesa che, nelle more della sottoscrizione definitiva prevista per il 5.11.2015, la rende applicabile dal 1.9.2015 con scadenza prevista al 31.12.2018. Potrebbero essere apportate, prima della sottoscrizione definitiva integrazioni per alcuni istituti contrattuali non ancora precisamente definiti.

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1, parte II del CCNL

L'art. 1 della parte II del CCNL, individua le scuole e istituti paritari e non paritari che possono aderire e applicare il CCNL ANINSEI.

ISTITUTI ECONOMICI

Art. 18, parte II del CCNL

importo forfettario **una tantum** (lordo dipendente) a copertura del periodo gennaio 2015 – agosto 2015, da corrispondere una sola volta, al personale in servizio alla data del 31 agosto 2015, con la retribuzione del mese di settembre 2015 e così quantificato:

Livelli I – II - III	€ 55,00
Livelli IV – V – VI - VII	€ 65,00
Livelli VIII A – VIII B	€ 75,00

Art. 18, parte II del CCNL

Incremento **nuove retribuzioni tabellari** (lordo dipendente), le decorrenze sono indicate nelle tabelle riportate nell'articolo. Si tratta di un aumento di circa:

- + € 10,00 medi mensili(*) per l'anno 1.9.2015/31.8.2016
- + € 20,00 medi mensili(*) per l'anno 1.9.2016/31.8.2017
- + € 20,00 medi mensili(*) per l'anno 1.9.2017/31.8.2018
- + € 20,00 medi mensili(*) dal 1.9.2018

(*) per il dettaglio dei singoli aumenti per ogni livello vedere le prime due tabelle in art. 18, parte II del nuovo CCNL; gli aumenti vanno riproporzionati per il part-time o orario ridotto.

Art. 20, parte II del CCNL

incremento del **salario di anzianità** a tutto il personale che alla data del 1 gennaio 2016 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso datore di lavoro che applica questo CCNL.

L'incremento è di € 10,00 che si aggiunge all'anzianità già eventualmente percepita.

Per chi matura per la prima volta il biennio di anzianità l'importo sarà ovviamente di € 10,00.

Si applicano gli importi, complessivi, indicati nella tabella di cui all'art. 20, più gli scatti di anzianità per chi li aveva maturati percepiti alle date sempre indicate nella suddetta tabella.

La decorrenza è dal 1.1.2016.

Il salario di anzianità deve essere riproporzionato all'orario effettuato dal dipendente (part time o orario ridotto).

Ai nuovi costi che sono indicati a "lordo dipendente", vanno naturalmente aggiunti gli oneri contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro che assommano a circa il 27-28%.

CONTRIBUITO PER ENTE BILATERALE NAZIONALE

Art. 3, parte I del CCNL

Si tratta di una novità significativa dal punto di vista economico: il versamento del contributo all'Ente Bilaterale così come definito nell'art. 3, che decorre (ed effettuato) dal 1.1.2016 attraverso le modalità indicate nell'art.3 (tramite F24).

La bilateralità è un diritto del dipendente previsto dal CCNL, la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro costituisce inadempienza contrattuale con tutte le conseguenze che ne possono derivare soprattutto in caso di contenzioso.

Nel caso di adesione alla "bilateralità" (vedi art. 3 per i contenuti, gli effetti per il datore di lavoro e lavoratore), la contribuzione è di:

- € 120,00 annui per ogni dipendente (sia a tempo indeterminato che determinato), suddiviso in 12 "rate" mensili di € 10,00, per i dipendenti in part time con orario di lavoro fino al 50%, il contributo è ridotto del 50%.

Resta da chiarire cosa versare in caso di assunzioni che durano solo una frazione di anno (esempio: supplenze di poche settimane o mesi, cessazioni, assunzioni per sostituzioni e simili), si presume una proporzionalità importo/durata contratto individuale di lavoro.

Le aziende che non aderiscono alla "bilateralità", e che quindi non versano il sopra riportato contributo, sono tenute a versare un importo a titolo di EAR, elemento aggiuntivo della retribuzione, di euro 25,00 lordi mensili, per 13 mesi, direttamente al lavoratore in busta paga (riproporzionato per i lavoratori in part time).

RSU

Art. 19, parte I CCNL

Per quanto riguarda la costituzione delle RSU si fa riferimento al Testo Unico sulla Rappresentanza del gennaio 2014, sottoscritto dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL e ConfSAL, e alla successiva convenzione stipulata con l'INPS il 16 marzo 2015.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO (contrattazione integrativa)

Artt. 20 e 21, parte I del CCNL

La contrattazione integrativa (per le materie di contrattazione vedi art. 20), ha inizio entro 30 giorni dalla firma del CCNL e deve concludersi entro i sei mesi successivi (art. 21).

In assenza della suddetta contrattazione nei termini previsti, il CCNL stabilisce che le parti si incontreranno per definire un "elemento perequativo di garanzia retributiva".

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Vedi art. 22.1 parte I CCNL e in particolare circolare Centro Servizi del 22 luglio 2015, reperibile sul sito www.foe.it nell'area CCLN, norme e rapporti di lavoro al seguente [link](#).

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Art. 23, parte I CCNL e D.Lgs. 81/2015

Il CCNL introduce delle variazioni, anche in relazione a quanto introdotto dal D.Lgs. 81/2015, in particolare per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante. I contratti, stipulati con forma scritta, devono riportare sinteticamente il PFI, piano formativo individuale, e devono essere sottoposti al preventivo parere della Commissione paritetica Regionale (rilasciato nel periodo di 15 giorni).

L'apprendistato professionalizzante **è riservato:**

- ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni non compiuti,
- ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età (D.Lgs n. 81/2015, art. 47, c. 4).

La **formazione** ha una durata variabile da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi (D.Lgs n. 81/2015, art. 44, c 2). Il Piano Formativo Individuale ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco di 36 mesi, In caso di periodi inferiori a 36 mesi, le ore del PFI sono ridotte proporzionalmente.

Per l'attività di **tutoring**, qualora sia previsto il tutor, (art. 24.2, parte II del CCNL) è corrisposta una retribuzione pari alla retribuzione oraria del livello di appartenenza del tutor per le ore effettivamente svolte.

All'apprendista è riconosciuto ed applicato lo stesso trattamento normativo previsto dal CCNL avendo a riferimento la qualifica per la quale svolge il tirocinio.

E' pure riconosciuto lo stesso trattamento economico/retributivo così parametrato:

- primo anno: 85% della retribuzione tabellare del livello d'inquadramento di cui all'art. 18, parte II del CCNL;
- secondo anno: 90% della retribuzione tabellare;
- terzo anno: 100% della retribuzione tabellare.

LAVORO PART TIME

Art. 12, parte II CCNL

Il lavoro part time è disciplinato dal D.Lgs n. 61/2000, D.Lgs n. 100/2001, della Legge n. 247/2007 e dal D.Lgs n. 81/2015 (rientrante nella normativa cosiddetta Jobs act).

In particolare è ammesso per periodi brevi e per esigenze temporanee e straordinarie il **lavoro supplementare** (punto b, art. 12) – lavoro svolto oltre l'orario settimanale part time **orizzontale** concordato - è consentito nella misura massima del 25% dell'orario settimanale assegnato al dipendente e viene retribuito con retribuzione oraria ordinaria.

Il punto c. dell'art. 12 stabilisce che i lavoratori in part time disponibili a svolgere attività di lavoro con variazione temporale comporta una maggiorazione, a fronte del disagio conseguente, della retribuzione mensile globale in atto pari al 15% (cosiddette **clausole elastiche**).

Sono esclusi i lavoratori con orario a monte ore annuo di cui all'art. 29, parte II CCNL.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Art. 26, parte II CCNL

Il CCNL riapre una possibilità di utilizzo rapporti di Collaborazioni coordinate e continuative. La norma contrattuale stabilisce che in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative del settore, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), comma 2, art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (**) e in coerenza con la legge 62/2000 (legge sulla parità), gli istituti aderenti all'ANINSEI possono stipulare, nell'ambito della propria offerta formativa, contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato n. 6 del CCNL che costituisce parte integrante del CCNL.

In questa sede si ritiene utile sottolineare (art. 1, Allegato N. 6 al CCNL) che per i docenti delle sole istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi del c. 5, art. 1 della L. 62/2000 il ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le prestazioni ordinarie è nella misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive.

Per tutte le altre istituzioni il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa avviene, per il lavoro autonomo e parasubordinato, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge vigenti.

(**) Art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2015

Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Per il Centro Servizi

Patrizio Lostritto

Milano, 1 settembre 2015